



LEGAMBIENTE VENETO

STATUTO DI LEGAMBIENTE VOLONTARIATO VENETO

Art 1

Ad opera delle Associazioni di volontariato che sono basi associative territoriali di Legambiente è costituita l'associazione a base federale "Legambiente Volontariato Veneto" che opera:

- a. a favore di una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura, per un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali e umane e per la difesa dei consumatori e dell'ambiente;
- b. contro le scelte produttive e di consumo sbagliate perché attentano alla salute umana, perché inquinanti e nocive, perché provocano la distruzione di specie animali e vegetali, perché attentano al paesaggio e al patrimonio storico e culturale;
- c. a favore della diffusione della cultura della legalità, della democrazia e della trasparenza attraverso l'impegno concreto degli aderenti.

Ai fini e per gli effetti giuridici e fiscali essa assume la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266

Art. 2

Legambiente Volontariato Veneto non persegue scopi di lucro e ha durata illimitata.

La Federazione Legambiente Volontariato Veneto gode di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce alla Federazione Nazionale Legambiente Volontariato.

Art. 3

La Federazione Legambiente Volontariato Veneto direttamente o coordinando i gruppi associati, svolge le attività di volontariato, assicura le iniziative e persegue le seguenti finalità solidaristiche:

- a. promuovere e organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare, recuperare e restaurare l'ambiente naturale e i beni culturali, tutelare la salute di tutte le persone, difendere gli animali da ogni gratuita sofferenza;
- b. promuovere e organizzare in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di protezione civile nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della salute;
- c. promuove ogni azione diretta a contrastare la criminalità nelle sue diverse forme anche attraverso l'Osservatorio Ambiente e Legalità che è struttura organica e promossa dall'Associazione Legambiente Volontariato Veneto organizzando e promuovendo le seguenti attività:
 1. organizzare seminari, convegni, corsi di formazione che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
 2. promuovere ogni ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti con l'obiettivo di offrire quadri conoscitivi convincenti e sensati, e strumenti per l'azione di prevenzione;
 3. valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni studiando le modalità di realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità;
 4. promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo giusto e pulito improntato alla legalità;

- d. svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago pubblico, spiagge, coste e ambienti naturali;
- e. organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- f. promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori e utenti medesimi;
- g. organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni, redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione; assumere compiti di analisi di problemi ambientali, su propria iniziativa e/o per convenzione con enti pubblici e privati; promuovere rapporti in Italia e all'estero con enti, associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- h. promuovere e organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali, quale ad esempio la vendita di prodotti biologici ovvero gadgets e materiale informativo, viveri o bibite, così come al D.M. 25 maggio 1995;
- i. assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità;
- j. organizzare attività sui temi della conoscenza, della ricerca del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, per la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
- k. promuovere e organizzare tutte le iniziative e svolgere tutte le attività per favorire l'inserimento e il coinvolgimento attivo dei giovani.

Art. 4

Per raggiungere le proprie finalità, la Federazione Legambiente Volontariato Veneto:

- 1. si avvale delle sue risorse specifiche e della rete di servizi e di organi di Legambiente;
- 2. promuove le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei consumatori.

CRITERI E MODALITÀ DI ADESIONE

Art. 5

Fanno parte della Federazione Legambiente Volontariato Veneto tutte le associazioni di volontariato che sono basi associative di Legambiente nel Veneto, che condividono i principi fondamentali del presente Statuto, che fanno richiesta di adesione e la cui domanda è accolta dall'Ufficio di Coordinamento. Gli aderenti si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte.

Art. 6

La domanda di adesione alla Federazione Legambiente Volontariato Veneto deve essere inoltrata all'Ufficio di Coordinamento. In caso di mancato accoglimento, entro 60 giorni dalla presentazione, ci si potrà rivolgere all'Assemblea degli aderenti.

ORGANI SOCIALI

Art. 7

Sono organi della Federazione Legambiente Volontariato Veneto:

- a. l'Assemblea degli aderenti;
- b. l'Ufficio di Coordinamento composto dal Coordinatore, dal Vicecoordinatore e dai componenti stabiliti dall'art. 13 2^a comma;
- c. il Revisore dei Conti (o Collegio dei Revisori).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'ASSEMBLEA

Composizione

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i presidenti delle associazioni di volontariato aderenti o loro delegati; tutti gli aderenti hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali.

Convocazione

Art. 9

L'Assemblea è l'organo deliberativo della Federazione Legambiente Volontariato Veneto; essa è convocata dal Coordinatore o dal Vicecoordinatore o da un componente dell'Ufficio di Coordinamento a ciò delegato.

Compiti

Art. 10

L'Assemblea ha i compiti di:

- a. eleggere o revocare l'Ufficio di Coordinamento e il Revisore dei Conti (o Collegio dei Revisori);
- b. definire le linee di attività della Federazione Legambiente Volontariato Veneto;
- c. esaminare le principali iniziative da sviluppare;
- d. esaminare i ricorsi per mancato accoglimento delle domande;
- e. approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- f. definire le modifiche statutarie.

Funzionamento

Art. 11

L'Assemblea ordinaria è valida:

- a. in prima convocazione se presente la maggioranza degli aderenti (la metà più uno);
- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le elezioni possono avvenire soltanto se è presente la maggioranza degli aderenti.

La convocazione deve essere resa nota con almeno 10 giorni di anticipo.

Tale validità riguarda solo l'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di una maggioranza qualificata – di almeno metà più uno dei delegati - e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei delegati.

UFFICIO DI COORDINAMENTO

Elezioni

Art. 12

Le elezioni dei componenti l'Ufficio di Coordinamento possono avvenire con voto segreto o per alzata di mano, su decisione della maggioranza dell'Assemblea.

Il Coordinatore dell'associazione presiede l'Ufficio di Coordinamento ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Ufficio di Coordinamento.

Compiti

Art. 13

L'Ufficio di Coordinamento dirige l'attività della Federazione Legambiente Volontariato Veneto e resta in carica due anni.

L'Ufficio di Coordinamento è formato da un numero dispari di componenti tra sette ed undici, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 14

L'Ufficio di Coordinamento, in caso di necessità e urgenza, può assumere provvedimenti di competenza dell'Assemblea con l'obbligo di sottoporli a ratifica alla prima riunione di Assemblea.

L'Ufficio di Coordinamento ha i seguenti compiti:

- a. fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Federazione;
- b. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- c. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d. favorire l'aggregazione delle organizzazioni di volontariato, garantendo il rispetto della originaria identità di ciascuna;
- e. rappresentare a livello nazionale le esigenze delle organizzazioni aderenti;
- f. coordinare le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito locale;
- g. promuovere nel campo dell'informazione una corretta e crescente conoscenza della realtà e del volontariato all'interno della società;
- h. collaborare con gli altri movimenti di volontariato e con le forze sociali democratiche;
- i. offrire il proprio apporto culturale agli studi, alle ricerche, alla consultazione e alla elaborazione legislativa;
- j. fornire, in accordo con i responsabili, supporti alle iniziative dei gruppi che ne facciano richiesta;
- k. accogliere o rigettare le domande delle associazioni e dei gruppi di volontariato che intendono aderire;
- l. affidare incarichi specifici ai propri componenti e ad altri aderenti.

Art. 15

L'Ufficio di Coordinamento decide gli eventuali provvedimenti di sospensione o esclusione nei confronti degli aderenti che contravvengono allo spirito e alle norme del presente Statuto. Il socio sospeso o escluso può ricorrere all'Assemblea degli aderenti.

L'esclusione non è automatica: il socio potrà effettuare controdeduzioni alla decisione di sospensione o esclusione e appellarsi all'Assemblea.

IL COORDINATORE

Art. 16

Il Coordinatore rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Coordinatore dura in carica quanto l'Ufficio di Coordinamento e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza semplice dei presenti.

Il Coordinatore convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Coordinamento, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo all'Ufficio di Coordinamento in merito all'attività compiuta.

Il Vicecoordinatore sostituisce il Coordinatore in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 17

La Federazione Legambiente Volontariato Veneto è affiancata, per le funzioni amministrative, da un revisore dei Conti (o Collegio dei Revisori) il quale cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un'apposita relazione per l'Assemblea degli aderenti e resta in carica due anni.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18

Il patrimonio sociale della Federazione Legambiente Volontariato Veneto è costituita dai contributi dei gruppi associati, da lasciti o da elargizioni di privati, dai contributi di enti pubblici o di privati in relazione anche a convenzioni con essi stipulate; da tutti i beni mobili e immobili ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere alla Federazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 19

I beni patrimoniali della Federazione Legambiente Volontariato Veneto devono essere inventariati. In caso di scioglimento i beni patrimoniali si trasferiscono alla Federazione Nazionale Legambiente Volontariato.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi della L.266/91.

BILANCIO

Art. 20

Il bilancio della federazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.

Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

Art. 21

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dall'Ufficio di Coordinamento.

Art. 22

Il bilancio preventivo è approvato entro l'ultimo mese dell'anno precedente rispetto l'anno cui il bilancio stesso si

riferisce.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese dalla maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Federazione.

LE CONVENZIONI

Art. 23

Le convenzioni tra la Federazione Legambiente Volontariato Veneto e altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea (con la maggioranza dei presenti).

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Coordinatore, nella sede dell'associazione.

Il Coordinatore stipula la convenzione e ne decide le modalità di applicazione.

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 24


L'associazione può avvalersi di personale retribuito o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla L.266/91.
I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalle normative vigenti.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative statali e regionali in materia di volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presidente dell'assemblea
Luigi Lazzaro



Il segretario dell'assemblea
Giovanna Pizzo





ALLEGATO all'atto regio il 31 LUG 2014

el N. 2678 Mod. 83 Vol. _____



REGIO EMILIA

Carlo...

(*) Firmato in delega del Direttore Provinciale Giuseppe Cannarella